

**VERBALE DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO
CON ACCORDO SINDACALE**

**ex art. 14, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, unitamente alle deroghe previste dall'art. 19, comma 2,
D.L. 17/03/2020, n. 18, per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30, D. Lgs.**

14/09/2015, n. 148

Il giorno 07 del mese di aprile dell'anno 2020, si sono incontrati in video conferenza i signori:


- per SE.DE.CO. SOC. COOP., la dott.ssa Federica Zerman;
- per FILCAMS CGIL NAZIONALE, la sig. Emanuela Loretone;
- per FISASCAT CISL NAZIONALE, il sig. Marco Demurtas;
- per UILTRASPORTI NAZIONALE, i sig.ri Lucia Silvestri;

per l'esame congiunto della comunicazione preventiva del 03/04/2020 inviata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, unitamente alle deroghe previste dall'art. 19, comma 2, D.L. 17/03/2020, n. 18, dalla SE.DE.CO. SOC. COOP., con sede legale a Roma, via del Castro Pretorio n. 30, Codice Fiscale e Partita IVA 01897060305, matricola INPS 8606512952, la quale opera con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale, applicando a n. 198 dipendenti (attualmente in forza) il C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ultrasporti.

La SE.DE.CO. SOC. COOP., appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto.

PREMESSO CHE

- a) In data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, per sei mesi, l'emergenza internazionale di salute pubblica a causa dell'epidemia di COVID-19, elevando, in data 28/02/2020, la minaccia per l'epidemia globale a livello "molto alto".
- b) Con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- c) Con successivi D.L. 23/02/2020, n. 6, nonché con i successivi D.P.C.M. 04/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020; 25/03/2020 e 01/04/2020, il Governo ha adottato una serie di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- d) Le misure adottate dal Governo, oltre a limitare gli spostamenti e gli assembramenti delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, hanno comportato la chiusura di molte attività lavorative.
- e) Con D.L. 17/03/2020, n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il Governo ha individuato ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori che hanno subito la riduzione totale e/o parziale delle attività lavorativa.



f) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della SE.DE.CO. SOC. COOP. a seguito della comunicazione preventiva dalla stessa inviata tramite PEC in data 03/04/2020 alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'14, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, unitamente alle deroghe previste dall'art. 19, comma 2, D.L. 17/03/2020, n. 18, nella quale, in coerenza di quest'ultimo, si informava la compagine sindacale dell'esigenza di accedere al Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, con causale "emergenza COVID-19".

g) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopra indicati che non permettono di adibire all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale della SE.DE.CO. SOC. COOP. occupato nelle attività di pulizia in ambito civile ed industriale, del personale operante in attività bibliotecarie nonché del proprio personale impiegatizio, collocati nelle unità produttive e nelle sedi di cui all'allegato 1.

h) A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato, non imputabile né all'impresa né ai lavoratori, e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso e/o successivo a quelli citati alle lett. a) e b) di cui sopra, il personale occupato nelle unità produttive e nelle sedi indicate nell'allegato 1 vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla SE.DE.CO. SOC. COOP., non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

i) Il suddetto allegato 1 comprende anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 23/02/2020, secondo quanto stabilito dall'art. 19, D.L. 17/03/2020, n. 18.

j) L'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione Salariale INPS, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148.


k) le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando le difficoltà che la stessa si trova ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile né alla società né ai lavoratori, essendo strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come peraltro precisato nella comunicazione preventiva e nella causale ivi indicata ai sensi dell'art. 19, D.L. 17/03/2020, n. 18, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (da ora in avanti F.I.S.) di cui all'art. 29, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148.

2. La SE.DE.CO. SOC. COOP. presenterà all'INPS, tramite procedura telematica ed entro i termini di legge, la domanda di accesso al F.I.S. per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Assegno Ordinario previste all'art. 30, D. Lgs. 14/09/2015, indicando la causale "emergenza COVID-19".

3. Le Parti concordano che la richiesta di accesso al F.I.S., con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la



rotazione delle posizioni fungibili, coinvolgerà un numero massimo di 75 lavoratori, per una entità prevedibile alla totalità delle ore lavorabili nel periodo interessato ai quali viene applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.

Relativamente alle sedi ed al periodo nel quale sarà attuato il programma di riduzione e/o sospensione delle attività lavorative, fatta salva la durata complessiva dell'intervento di 9 settimane prevista dall'art. 19, D.L. 17/03/2020, n. 18, e considerate le diversità e peculiarità delle singole unità produttive che hanno comportato periodi di sospensioni disomogenei, si rimanda all'allegato 1.

4. In merito a quanto sopra, la SE.DE.CO. SOC. COOP. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di accesso al F.I.S..

5. L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro; Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno bisettimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore, previa informazione alle RSU/RSA. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate. Quanto previsto al presente punto sarà materia di confronto preventivo, finalizzato a intese, tra l'azienda e le RSA/RSU e le OO.SS. Territoriali.

6. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle maestranze, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017, dall'art. 7, comma 1, 2 e 3, D. Lgs. 23/09/2015, n. 148, e nonostante quanto previsto dall'art. 19, comma 5, D.L. 17/03/2020, n. 18, la società datrice di lavoro provvederà ad anticipare l'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga, recuperando successivamente detta somma attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

7. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.

8. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.



9. Le parti danno atto di aver esperito positivamente tutte le fasi di informazione, consultazione ed esame congiunto previste dall'art. 19, comma 2, D.L. 17/03/2020, n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto telematicamente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 17/03/2020, n. 18.

Per SE.DE.CO. SOC. COOP.



Per FILCAMS CGIL NAZIONALE



Per FISASCAT CISL NAZIONALE



Per ULTRASPORTI NAZIONALE

